

**ORDINANZA CHE VIETA L'UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE
PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 30 DICEMBRE 2015 ED IL 6 GENNAIO 2016**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che, tale condotta generalizzata turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi compromettendo le normali condizioni di sicurezza;
- che tale usanza minaccia altresì l'incolumità degli animali e che il Comune è responsabile della vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- che a causa delle condizioni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10, l'accensione di fuochi di qualsiasi genere determinerebbe un peggioramento della qualità dell'aria ed un innalzamento del livello di inquinamento atmosferico;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che ulteriori danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;
- che occorre dunque, adottare specifico provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e conseguentemente vietare dalla data del 30 dicembre 2015 fino alla data del 6 gennaio 2016 ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualsiasi prodotto pirotecnico con particolare riguardo a quelli con effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO l'art.6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE che lascia alle autorità degli stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone ed in particolare di adottare provvedimenti volti a vietare l'uso e/o vendita al

pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, art. pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico , pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

VISTI l'art.57 del R.D. 18.06.1931 n.773 , l'art. 110 del R.D. 6.05.1940 e 703 C.P.;

VISTO l'art.54 del D.L.gvo 18.08.2000 n.267 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.2008 n.92 convertito in Legge 24.07.2008 n.125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.08.2008 emesso ai sensi dell'art.54 comma 4 bis del D.L. 267 del 18.08.2008 e S.M.I.;

VISTO il D.L. 4.4.2010 n.58 (in particolare gli artt.3 e 5 relativi alle nuove classificazioni dei prodotti esplosivi, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con D.L. 25.9.2012 n.176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione di prodotti pirotecnici;

ORDINA

A datare dal 30 dicembre 2015 e fino al 6 gennaio 2016, il divieto su tutto il territorio comunale di uso ed accensione di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e di ogni strumento per l'emissione di fumo o gas visibile.

La violazione alla presente ordinanza ove il fatto non costituisca reato, sarà punita ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 50,00).

TRASMETTE

La presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale di Giussano Ed a tutte le Forze di Polizia.

DISPONE

Che , previa comunicazione al Prefetto della provincia di Monza e Brianza la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo e sul sito WEB del Comune di Giussano.


Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Monza e Brianza entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

- Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per solo motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO
Matteo Riva

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name "Matteo Riva".

Responsabile del procedimento:

Dirigente del Settore Sicurezza del territorio e dei Cittadini Dott. Martino De Vita

Tel.0362358273 – Mail martino.devita@comune.giussano.mb.it

